



Alla c.a.           Settore Pianificazione del Territorio  
SEDE

**Oggetto: Piano Strutturale Intercomunale dell'Associazione dei comune di Pisa e Cascina (PI) –  
Avvio del procedimento di redazione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale ai sensi dell'art.  
17 della LR 65/2014 - Contributo istruttorio**

In relazione alla richiesta pervenuta con nota AOOGR/AD Prot. 0368833 del 04/10/2019 dal *Settore Pianificazione del Territorio*, si trasmette il seguente contributo tecnico di competenza.

Con D.C.R. n.37 del 27 marzo 2015 è stata approvata l'integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico. Ai sensi del Capo VII, art.20 comma 1 "Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio" della Disciplina di Piano, "*Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, i piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale, da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art.145 del Codice*".

Al fine di fornire un contributo utile rispetto al quadro disciplinare richiamato dall'art. 20 della Disciplina del Piano, in riferimento alla individuazione del perimetro del territorio, si ricordano le "*indicazioni metodologiche per l'applicazione della carta alla perimetrazione del territorio urbanizzato alla scala dei piani comunali*", contenute alle pagg. 134 e 135 dell'Abaco regionale della terza invariante del PIT-PPR, le quali, insieme alle definizioni di cui all'art. 4 della L.R. 65/2014, costituiscono un utile riferimento metodologico e progettuale per l'individuazione del perimetro.

In particolare le indicazioni dell'abaco specificano che, attraverso la definizione dei morfotipi delle urbanizzazioni della città contemporanea e dei loro confini urbani è possibile determinare la perimetrazione delle aree ai sensi del comma 3 all'art. 4 della L.R. 65/2014. Rispetto a tale perimetrazione, a partire dalle criticità rilevate per tali tessuti, il comune può proporre una riqualificazione dei margini urbani connessa alla riqualificazione degli spazi aperti periurbani (comma 4 dell'art. 4).

Esternamente al perimetro il comune individua:

- a) gli ambiti rurali di pertinenza di centri e nuclei storici e gli ambiti rurali periurbani che possono assumere funzioni di servizio rispetto alle aree urbane, anche con la formazione di parchi agricoli multifunzionali;
- b) le tipologie di morfotipi regionali extraurbani (campagna abitata e urbanizzata).

Tali aree comprendono quelle definite al comma 5 dell'art. 4.

Si rimanda inoltre alla:



- *disciplina per i centri e nuclei storici di cui all'art. 10 della Disciplina di Piano, articolata in obiettivi e direttive;*
- *disciplina del sistema idrografico di cui all'articolo 16 della Disciplina di Piano, articolata in obiettivi e direttive;*
- *disciplina relativa alla compatibilità paesaggistica delle attività estrattive di cui al Titolo 2, Capo VI della Disciplina di Piano;*
- *norme comuni sulle energie rinnovabili – Allegato 1a “Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento del paesaggio e sul territorio” e Allegato 1b “Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento del paesaggio e sul territorio”.*

In merito al carattere delle disposizioni, si evidenzia che:

- le **indicazioni per le azioni**, riferite ai morfotipi in cui le invarianti strutturali sono articolate, contenute nel documento “Abachi delle invarianti”, rappresentano un riferimento tecnico-operativo per l’elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;
- gli **indirizzi per le politiche**, contenuti nel capitolo 5 della Scheda d’Ambito, costituiscono riferimento per l’elaborazione delle politiche di settore affinché concorrano al raggiungimento degli obiettivi del piano;
- gli **obiettivi** sono riconducibili alle seguenti categorie:
  - o obiettivi generali delle invarianti strutturali (artt. 7, 8, 9, 11 della Disciplina di Piano);
  - o obiettivi specifici relativi a ciascun morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee di cui all’invariante strutturale “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali” – contenuti negli Abachi delle invarianti integrano gli obiettivi di qualità di cui alla disciplina d’ambito;
  - o obiettivi relativi al Sistema idrografico della Toscana di cui all’art. 16 della Disciplina di Piano;
  - o obiettivi relativi agli ulteriori contesti di cui all’art. 15 della Disciplina di Piano;
  - o obiettivi di qualità di cui alla disciplina d’Ambito (capitolo 6 Disciplina d’uso della Scheda Ambito di Paesaggio);
  - o obiettivi contenuti nella disciplina dei beni paesaggistici di cui agli Elaborati 8B e 3B- sez. 4;
- le **direttive**, disposizioni che impegnano gli enti territoriali all’attuazione di quanto in esse previsto al fine del raggiungimento degli obiettivi del piano, lasciando a detti enti la scelta sulle modalità per il loro raggiungimento, sono riconducibili alle seguenti categorie:
  - o direttive correlate agli obiettivi di qualità d’ambito (capitolo 6 Disciplina d’uso della Scheda Ambito di Paesaggio);
  - o direttive relative al Sistema idrografico della Toscana di cui all’art. 16 della Disciplina di Piano;
  - o direttive relative agli ulteriori contesti di cui all’art. 15 della Disciplina di Piano;
  - o direttive contenute nella disciplina dei beni paesaggistici di cui agli Elaborati 8B e 3B- sez. 4;
- gli **orientamenti** contenuti nelle schede d’ambito costituiscono esemplificazioni non vincolanti delle modalità di attuazione delle direttive di ambito a cui gli enti territoriali possono fare riferimento nell’elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica (capitolo 6 Disciplina d’uso della Scheda Ambito di Paesaggio);
- le **prescrizioni** costituiscono disposizioni cui è fatto obbligo di attenersi puntualmente e sono riconducibili alle seguenti categorie:
  - o prescrizioni per il corretto inserimento degli impianti di produzione di energie rinnovabili contenute nell’Allegato 1a “Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento del paesaggio e sul territorio” e Allegato 1b “Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento del paesaggio e sul territorio”;



- prescrizioni d'uso contenute nella disciplina dei beni paesaggistici di cui agli Elaborati 8B e 3B- sez. 4.

Si fa presente altresì che, sempre nell'ambito delle procedure di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli Enti territoriali, in applicazione dell'art. 4 comma 9 dell'Accordo tra MiBACT e Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli Strumenti della Pianificazione - sottoscritto il 17 maggio 2018, propongo con idonea ed autonoma documentazione:

- **le individuazioni, i riconoscimenti, le precisazioni e le definizioni di dettaglio previste nella Sezione 4, lettera C, delle Schede di vincolo** (Allegato 3B del PIT-PPR); gli stessi qualora condivisi e validati dal Ministero e Regione, come previsto dall'art. 4 della Disciplina dei Beni paesaggistici (Elaborato 8B), saranno recepiti negli elaborati del PIT-PPR;
- **le individuazioni, i riconoscimenti e precisazioni previsti nelle direttive della specifica disciplina delle aree tutelate per legge e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio**; gli stessi, una volta validati dal MiBACT e dalla Regione Toscana, come prevista dall'art. 5 della Disciplina dei Beni paesaggistici (Elaborato 8B), saranno recepiti negli elaborati del PIT-PPR”.

Ugualmente per le individuazioni e i riconoscimenti previsti dagli artt. 10 e 16 della Disciplina del Piano, in relazione rispettivamente all'identificazione cartografica dei centri e nuclei storici e del loro intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, nonché dei contesti fluviali per i fiumi e i torrenti individuati negli elaborati del Piano Paesaggistico.

Ai sensi del comma 10 all'art. 4 dell'Accordo sopra citato “*I Comuni, in fase di adeguamento e conformazione, comunicano e sottopongono gli esiti della ricognizione dei “corpi idrici non rinvenuti nel sistema delle acque” (art.4.4 – allegato 7B del PIT-PPR). Gli esiti della ricognizione, qualora validati, saranno recepiti negli elaborati del PIT-PPR”.*

Il Settore resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito.

Responsabile della P.O. Arch. Cecilia Berengo

tel. 055/4385307 e-mail [cecilia.berengo@regione.toscana.it](mailto:cecilia.berengo@regione.toscana.it)

Funzionario referente dell'istruttoria regionale Arch. Paola Gatti

tel. 055/4383932 e-mail [paola.gatti@regione.toscana.it](mailto:paola.gatti@regione.toscana.it)

Cordiali saluti.

Il Direttore Responsabile del Settore  
Ing. Aldo Ianniello